



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 71/2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.  
GIUDIZI RIUNITI INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA NN. 1410/2011 E 1444/2011 R.G.

L'anno 2015 il giorno 17 del mese di novembre nella sede dell'ATER

IL DIRETTORE

arch. Michele BILANCIA, nominato dall'Amministratore Unico con disposizione n. 1 del 01/08/2014;

## PREMESSO

- che i coniugi XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX in data 28/11/08 proponevano ricorso, ex art. 1168 c.c., chiedendo la reintegrazione nell'uso dell'ascensore condominiale del civico 18 di Via Tirreno a Potenza utilizzato dal XXXXXXXXX per raggiungere il locale commerciale concesso in locazione al coniuge sig.ra XXXXXXXXXXXX;
- che, in particolare, i ricorrenti assumevano di essere gestori di una rivendita di giornali in Via Tirreno ubicata al primo piano del fabbricato e raggiunto dal XXXXXXXXX, soggetto portatore di handicap, soltanto a mezzo dell'ascensore condominiale fino alla data del dicembre 2007, periodo in cui il condominio chiudeva la fermata dell'impianto elevatore al piano primo-porticato, impedendo, di fatto al XXXXXXXXX, di raggiungere l'attività commerciale;
- che i coniugi convenivano in giudizio sia il Condominio di Via Tirreno n. 18 e sia l'A.T.E.R. di Potenza, nonché il Comune di Potenza nei confronti del quale, in secondo luogo, veniva disposta d'ufficio l'integrazione del contraddittorio;
- che tutti i convenuti si costituivano in giudizio nei termini di legge con proprio scritto difensivo ed eccepivano:
  - il condominio, di non aver provveduto allo spoglio in danno del XXXXXXXXX (tra l'altro non più titolare, sin dal 2005, dell'attività commerciale esercitata soltanto dal coniuge), per essere stati i lavori realizzati su iniziativa del Comune di Potenza e dell'A.T.E.R., rispettivamente ente proprietario ed ente gestore del fabbricato in questione;
  - l'A.T.E.R., il difetto di legittimazione passiva con consequenziale estromissione dal giudizio, non essendo proprietario di alcun alloggio nel Condominio di Via Tirreno 18, ma soggetto che esercita il proprio ruolo tipicamente istituzionale deputato alla mera gestione degli immobili (nel caso di specie, di sole due unità abitative di esclusiva proprietà del Comune di Potenza), ponendo in essere tutte le attività necessarie in nome e per conto del proprietario ed anche in subordine rispetto al Condominio cui appartiene la paternità dell'adozione dei provvedimenti relativi alla gestione dei servizi comuni, tra i quali l'impianto elevatore;
  - il Comune di Potenza, il difetto di legittimazione passiva ribadendo le medesime argomentazioni sostenute dall'A.T.E.R., nonché il difetto di legittimazione attiva del XXXXXXXXX non più titolare della licenza commerciale;
- che il Giudice, ammessi ed assunti i mezzi di prova ed all'esito dell'espletata CTU, secondo la quale i lavori di adeguamento dell'impianto elevatore erano stati commissionati dall'A.T.E.R. di Potenza, riteneva rilevante, nonché meritevole di tutela, la posizione possessoria in capo al XXXXXXXXX;
- che, al termine del processo, il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gesummaria, pronunciando sul ricorso proposto dai sig.ri XXXXXXXXXXXX nel giudizio n. 3991/2008 R.G., con ordinanza del 06/06/2011 così disponeva:
  - quanto alla sig.ra XXXXXXXXX, rigettava il ricorso da lei proposto e la condannava al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t. e dell'A.T.E.R. di Potenza, in persona del l.r.p.t., nella misura di €1.391,00 oltre accessori, per ciascuno dei due enti e compensava le spese con il Condominio di Via Tirreno n. 18;
  - quanto al sig. XXXXXXXXX, rigettava il ricorso da lui proposto nei confronti del Comune di Potenza e del Condominio di Via Tirreno n. 18, compensando le spese tra le parti e accoglieva il ricorso per reintegrazione nel possesso proposto dal XXXXXXXXX nei confronti dell'A.T.E.R. di

Potenza e, per l'effetto, ordinava all'A.T.E.R., in persona del l.r.p.t., di reintegrare il ricorrente nel possesso dell'impianto elevatore del civico n. 18 di Via Tirreno, ripristinando l'uscita al piano commerciale adottando tutti gli accorgimenti contenuti nella richiamata ctu, e condannando l'Ente, alla rifusione delle spese di lite, in favore del XXXXXXXXXX, liquidate in complessivi € 2.446,07 oltre al rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo altresì a carico dell'ente le spese della CTU sì come liquidate con decreto del 26/01/2011;

- che l'A.T.E.R. di Potenza, con ricorso depositato in data 23/06/2011, proponeva reclamo al Collegio, *ex art. 669 terdecies* cpc, avverso detta ordinanza chiedendone la revoca ed insistendo sulla propria posizione di Ente gestore di 2 alloggi ubicati nel condominio per cui è causa, rientranti nella proprietà del Comune di Potenza ed, altresì, la mancanza di legittimazione attiva del XXXXXXXXXX;
- che, analogamente, la sig.ra XXXXXXXX con proprio ricorso introduttivo del procedimento n. 1444/2011 R.G., successivamente riunito al precedente instaurato ad impulso dell'A.T.E.R. n. 1410/2011 R.G., reclamava l'ordinanza emessa dal Giudice di prime cure chiedendone la riforma per la parte alla stessa riguardante;
- che nel giudizio di reclamo, innanzi al Tribunale di Potenza in composizione collegiale, si costituivano ritualmente i reclamati sig. XXXXXXXX ed il Comune di Potenza ciascuno con distinte e contrapposte argomentazioni;
- che il Tribunale di Potenza, Sez. Civ., in composizione collegiale, pronunciando sui detti reclami riuniti, con ordinanza del 28/01/2015, provvedeva:
  - rigettava il ricorso proposto dall'A.T.E.R.;
  - accoglieva il ricorso proposto dalla sig.ra XXXXXXXX revocando, per l'effetto, i capi nn. 1) e 2) dell'ordinanza impugnata e riformando i nn. 5), 6) e 7);
  - condannava l'A.T.E.R. alla rifusione delle spese processuali relative al giudizio di reclamo, liquidandole nella somma di € 1.900,00 in favore di XXXXXXXX e XXXXXXXX ed altresì in favore del Comune di Potenza;

#### CONSIDERATO

- che i coniugi XXXXXXXXXXXX, in data 27/02/2015, a mezzo del difensore avv. Luca Di Mase, notificavano all'A.T.E.R. detta ordinanza invitando l'Ente, in persona del l.r.p.t. , ad eseguire quanto ivi deciso e disposto e cioè "reintegrare i coniugi nel possesso dell'impianto elevatore situato al civico 18 di Via Tirreno a Potenza, sì come meglio specificato nella relazione del CTU alle pagg 7 e 8 come da ordinanza del Giudice di prime cure del 06/06/2011 emessa nel procedimento n. 3991/2008 R.G.;
- che, successivamente, i coniugi XXXXXXXXXXXX, con nota del 16/07/2015 prot. n. 0008141, rilevato che l'esecuzione della menzionata ordinanza aveva comportato l'insorgere di forti contrasti nell'Assemblea del Condominio di Via Tirreno n. 18, comunicavano di non avere più interesse alla esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Potenza che disponeva per l'A.T.E.R. l'obbligo di riattivare la fermata dell'ascensore condominiale e di tutti gli altri interventi previsti ed, altresì, di rinunciare ad ogni effetto di legge a tali parti dell'ordinanza, esonerando l'A.T.E.R. di Potenza, espressamente e formalmente, ad attuare gli interventi invitando l'Ente a provvedere al versamento dell'importo complessivo di € 2.772,32 a titolo di spese processuali, di cui ai giudizi riuniti di reclamo;

RITENUTO che la liquidazione dell'importo complessivo di € 2.772,32 si rende necessaria al fine di scongiurare l'esecuzione forzata in danno dell'Ente;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA l'ordinanza del 28/01/2015 emessa dal Tribunale di Potenza, Sez. Civ., in composizione collegiale, e depositata il successivo 20/02/2015 relativa ai procedimenti riuniti nn. 1410/2011 e 1444/2011 R.G.;

VISTO l'atto di rinuncia parziale a detta ordinanza del 16/07/2015 acquisita al prot. n. 0008141;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la delibera dell'A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le "Aree Strategiche" dell'Azienda;
- la delibera dell'A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA la delibera dell' A.U. n. 56 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 27/01/2015, con la quale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l'esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

#### D E T E R M I N A

- di approvare la spesa complessiva di € 2.772,32 (eurodueemilasettecentosettantadue/32) di cui € 1.900,00 per spese processuali, € 285,00 per spese forfettarie al 15%, € 87,40 per Cpa ed € 499,92 per IVA al 2% relativa ai giudizi riuniti nn. 1410/2011 e 1444/2011 R.G.;
- di liquidare e pagare la somma di € 2.772,32 (eurodieemilasettecentosettantadue/32) - di cui € 499,92 per IVA - in favore dei coniugi XXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e XXXXXXXXXXXXXXXX (C.F.: XXXXXXXXXXXX) mediante bonifico bancario su c/c acceso presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna e portante le seguenti coordinate IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

La presente determinazione, costituita di n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA)

f.to Michele Bilancia

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI.  
GIUDIZI RIUNITI INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA NN. 1410/2011 E 1444/2011 R.G.

L'ESTENSORE DELL'ATTO (dott.ssa Caterina Mantelli) f.to Caterina Mantelli

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(avv. Marilena Galgano)

f.to Marilena Galgano

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

UNITÀ DI DIREZIONE

“DIREZIONE”

IL DIRETTORE

(Arch. Michele Bilancia)

Data \_\_\_\_\_

f.to Michele Bilancia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Spese:

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ impegno (provv./def.) n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

Entrate:

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

capitolo n. \_\_\_\_\_ accertamento n. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

UNITA' DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

IL DIRIGENTE

(avv. Vincenzo Pignatelli)

Data \_\_\_\_\_

f.to Vincenzo Pignatelli